La Suprema Corte conferma una nostra "storica" interpretazione applicativa dalle rilevanti conseguenze pratiche ed operative

LA CASSAZIONE: IL DEPOSITO TEMPORANEO EXTRAZIENDALE NON E' IPOTIZZABILE ED INTEGRA REATO

Principio stabilito in relazione ai rifiuti da demolizione destinati a presunto "riutilizzo"

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato - Membro Commissione per la rielaborazione del Testo Unico ambientale

(I temi del presente intervento saranno trattati nel corso del seminario" La gestione dei rifiuti solidi e liquidi: trasporto, depositi, stoccaggi e recupero in procedura semplificata la decodificazione pratica e concreta dell' attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati per tutti" programmato in Roma il 28 giugno 2007: www.dirittoambiente.net/roma1)

Importante conferma della Cassazione per un principio "storico" da noi sostenuto sul deposito temporaneo e sulle illegalità connesse, nonostante diversi contestazioni e teorie antitetiche sviluppate in questi anni. Il Supremo Collegio ha infatti stabilito che il deposito temporaneo extraziendale è illegale e costituisce reato.
Vengono così drasticamente smentite tutte le teorie avanzate fino ad oggi, e sostenute anche da alcune pubbliche amministrazioni e perfino da qualche organo di vigilanza, in base alle quali sarebbe stato possibile realizzare depositi temporanei dopo il trasporto il luogo diverso rispetto a quello della reale produzione materiale dei rifiuti.
E la Cassazione – nella medesima sentenza – stabilisce il principio in relazione ad una delle tipologie di rifiuti che maggiormente ha fino ad oggi stimolato le teorie sulla presunta legalità dei depositi temporanei extraziendali: i rifiuti da demolizione. Settore nel quale sono fiorite non solo illegalità di fatto, ma addirittura provvedimenti palesemente illegittimi varati da diverse pubbliche amministrazioni (Province in modo particolare) che hanno teso a legalizzare questi depositi in aree diverse a quelle di produzione attraverso una serie di atti amministrativi che noi su queste pagine ed in ogni occasione seminariale ed editoriale abbiamo sempre considerato manifestamente illegittimi.

La sentenza della Cassazione

La pronuncia in esame (Cassazione Penale - Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16955 – Pres. Onorato – Rel. Franco – Imp. Buono) prende origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con la quale l'imputato fu condannato per il reato di cui all'art. 51, comma 1, in relazione al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 30, per avere effettuato una attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, e precisamente di rifiuti misti della attività di demolizione e ricostruzione, in assenza della prescritta autorizzazione, in luogo diverso da quello della produzione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La difesa assumeva che la sentenza impugnata non aveva – a suo dire - tenuto in nessun conto che si era in presenza di una attività di vendita di materiali edili e che quindi i materiali depositati erano destinati alla vendita e che le pietre miste a terreno, provenienti anche dalla demolizione, ben potevano essere utilizzati per essere frantumati ed impastati nell'edilizia.
La Cassazione nel rigettare il ricorso in primo luogo riafferma un principio ormai pacifico in giurisprudenza sulla qualificazione giuridica dei rifiuti da demolizione e stabilisce: "… Non è infatti in contestazione che si trattava di rifiuti , e precisamente di materiali di risulta delle attività di demolizione e di ricostruzione. Il ricorrente peraltro sostiene che nella specie tale qualità verrebbe meno perché i materiali erano destinati alla vendita nel settore dell'edilizia mentre le pietre frammiste a terreno, provenienti anche dalle demolizioni, ben potevano essere frantumate ed impastate nell'edilizia. Senonché - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e conformemente invece alle disposizioni in materia costantemente interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte in conformità con i principi della normativa e della giurisprudenza europea - affinchè i materiali in questione potessero perdere la loro natura di rifiuti non era certamente sufficiente una generica, ed indimostrata, volontà di destinarli al riutilizzo ed alla vendita, ma occorreva, tra l'altro, una loro effettiva ed oggettiva riutilizzazione nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. Nella specie, invece, nel giudizio di merito non è emersa alcuna prova di una effettiva ed oggettiva riutilizzazione dei suddetti materiali nell'edilizia..."
Dunque, questo principio di nuovo stabilito dalla Suprema Corte smentisce tutte le prassi di fatto – ed anche alcune interpretazioni sostenute da alcune pubbliche amministrazioni e da qualche (raro) organo di vigilanza – in base alla quale i materiali da demolizione se destinati (sulla parola…) ad un generico "riutilizzo" non sono rifiuti…
Ma successivamente la Corte va ad esaminare il punto centrale del problema giuridico in esame: la presunta regolarità del deposito temporaneo extraziendale.
E così si pronuncia: " … E' pacifico che i materiali provenivano da attività di demolizioni e ricostruzioni compiute in luoghi diversi e non erano invece prodotti sull'area di pertinenza dell'imputato dove erano stati accumulati. E' quindi evidente la sussistenza di una attività di raccolta e di trasporto (dal luogo di produzione all'area in questione) dei materiali stessi. E' altrettanto evidente che non vi erano le condizioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, lett. m), (ora, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. M)) per aversi un deposito temporaneo, perchè (a parte la mancata prova della sussistenza delle necessarie condizioni volumetriche e temporali), ai sensi di tale disposizione il deposito temporaneo è costituito dal "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti", mentre nella specie il deposito era effettuato dopo la raccolta e in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti erano stati prodotti. Si trattava pertanto di uno stoccaggio destinato al futuro smaltimento o recupero dei rifiuti in questione, stoccaggio che, ai sensi della lett. L) dei citati artt. 6 e 183, costituisce una fase della "attività di smaltimento", sicchè correttamente il giudice di merito ha ritenuto sussistente anche la contestata ipotesi dello smaltimento non autorizzato….".
Principio chiarissimo che riteniamo difficilmente possa prestarsi a diverse interpretazioni. E che ancora una volta smentisce tutti coloro – alcune pubbliche amministrazioni comprese – che vorrebbero rendere legali i depositi temporanei extraziendali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

La storia del deposito temporaneo: una deroga al sistema di gestione – Le nostre posizioni pregresse confermate oggi dalla Cassazione

Il deposito temporaneo è un concetto innovativo stabilito dalla normativa in materia di rifiuti, in coincidenza con l'emanazione del decreto 22/97, che costituisce deroga eccezionale rispetto al sistema ordinario di gestione dei rifiuti.

La storia di questa controversa costruzione giuridica è nota e fin dal primo giorno e ha determinato equivoci e polemiche. Ma soprattutto è stata utilizzata, e viene a tutt'oggi utilizzata, per mascherare discariche abusive alla luce del sole. Anche di rilevanti dimensioni e costituite da rifiuti pericolosi. Ed in questo contesto si è sviluppato un complesso di principi di deregulation dai labili confini utilizzato anche dalla criminalità associata ed organizzata per "mascherare" i punti di deposito intermedio sul ciclo illecito di rifiuti, rendendo "invisibile" giuridicamente quello che di fatto e materialmente è non occultabile sul territorio.

In un articolo pubblicato in data 16 ottobre 2006 in "Area Rifiuti" su questo nostro sito a firma dell' On. Sauto Turroni (Presidente Commissione per la rielaborazione del Testo Unico ambientale) e dello scrivente, così argomentavamo su questo specifico punto (anche con l'ausilio di alcuni schemi tratti da nostri interventi seminariali):

*" **Il luogo di produzione come punto fermo per il deposito temporaneo***

E' inoltre logico (ma non per tutti) che il deposito temporaneo (ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato) deve avvenire sempre e solo all'interno del luogo di produzione dei rifiuti e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato dal terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti.

*Va sottolineato infatti che **deve trattarsi di un'attività strettamente chiusa, sottinteso anche a livello strutturale/topografico, all'interno del ciclo aziendale ed esattamente del luogo d produzione in senso stretto. Il deposito temporaneo presuppone che il rifiuto non sia mai uscito dall'«area delimitata» entro la quale è svolta l'attività produttiva.***

(… omissis…)

Le tendenze a legittimare il deposito temporaneo extraziendale

*Aggrava ulteriormente il quadro sopra esposto un altro dato. Si registrano infatti progressivamente diffuse tendenze amministrative ed aziendali dirette ad accreditare la legittimita' di depositi temporanei extraziendali, e cioe' fuori dal luogo di produzione dei rifiuti. Il deposito temporaneo è un'attività che, come ribadito dalla Corte Europea di Giustizia e dalla nostra Corte di Cassazione, "deve interpretarsi in modo restrittivo" e dunque non può essere esteso più di tanto rispetto agli stretti confini genetici che lo caratterizzano nelle sue finalità di fondo. E dunque tra le prime restrizioni che vanno ribadite e sottolineate vi sono il fatto che **soltanto il produttore** può effettuare tale deposito in ordine ai propri rifiuti (con l'unica vigente eccezione della delegabilità a terzo gestore non della produzione ma – appunto- della dinamica operaìtiva della gestione); ancora il luogo di ubicazione topografica deve essere lo **stretto perimetro aziendale** non in senso lato ma limitato formalmente e sostanzialmente a luogo di produzione inteso in senso appunto restrittivo (e dunque un trasporto che varchi tali stretti confini, seppur da un'area aziendale ad altra area, magari con l'artifizio della sede legale distaccata e/o altro similare, sarebbe antitetico con il principio in questione).*

Deve trattarsi di un'attività strettamente chiusa, sottinteso anche a livello strutturale/topografico, all'interno del ciclo aziendale. Ma si sottolinea che non può considerarsi "interno" il viaggio su strada soggetto alle regole del Codice della Strada per raggiungere da una sede periferica la sede centrale aziendale.

Si argomenta spesso a sostegno dell'ipotesi di sito di deposito temporaneo di fatto extraziendale che tale deposito temporaneo viene effettuato ancora nel ciclo stesso ma topograficamente e fisicamente fuori del recinto aziendale per esigenze tecniche, cosicché il tragitto tra l'ubicazione muraria dell'azienda e il terreno del presunto deposito temporaneo dovrebbe essere interpretato come una sorta di «spostamento interno al ciclo aziendale» e non come un «trasporto in senso stretto» perché l'operazione resterebbe sempre chiusa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

dentro la nicchia della gestione di produzione aziendale. Oppure si accede ad interpretazioni estensive che misura il "luogo di produzione" in aree vaste purchè "riservate" da titolo unico di proprietà o gestione, fino ai tracciati autostradali.
In altre parole, il deposito temporaneo verrebbe semplicemente ubicato in via differita a livello topografico per esigenze tecniche connesse, magari, a mancanza di spazio nell'area aziendale e/o altre esigenze di fatto o tecniche.
In realtà ***il deposito temporaneo deve essere effettuato dentro il luogo di produzione*** *ed i rifiuti non devono uscire fuori dalle mura strette dell'azienda o dai confini stretti del cantiere, giacché ogni altra ipotesi fa cessare automaticamente i presupposti del deposito temporaneo e la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di produzione è già attività di gestione degli stessi e deve essere considerata a tutti gli effetti di legge trasporto in senso stretto e soggetta ai regimi di rito, tra cui il formulario.*
Dunque è logico ritenere che quando un rifiuto viaggia, e dunque viene formalmente trasportato ai sensi del decreto n. 152/06 da una sede periferica aziendale alla sede centrale, si realizza in partenza un deposito temporaneo nella sede locale, un trasporto successivo con formulario e nella sede centrale uno stoccaggio intermedio.

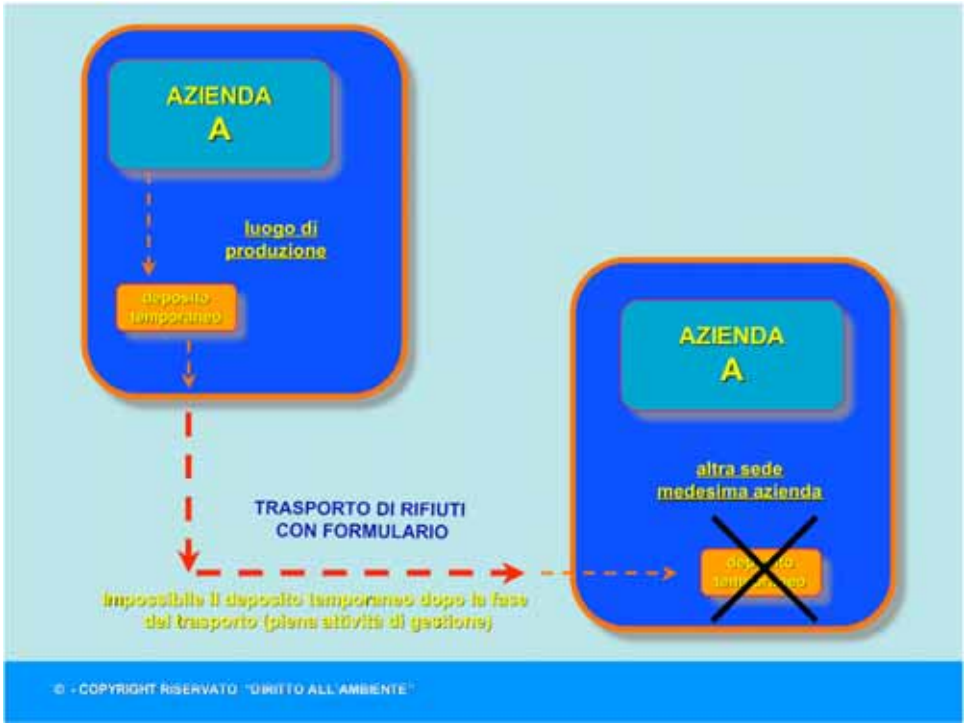

Il divieto assoluto di realizzazione in area estranea al luogo di produzione
Va sottolineato e ribadito che senza alcun dubbio il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Si richiama in questo senso il principio della limitazione del luogo topografico di produzione dei rifiuti e il concetto del "piè di macchina" espresso da alcuni autori in attività convegnistiche. Dunque appare assolutamente inipotizzabile a livello nazionale che per qualunque motivo un deposito temporaneo, di qualunque natura, entità e qualità, possa essere in qualche modo ubicato fuori dello stretto confine aziendale del luogo di produzione.
Va altresì ribadito che non essendo attività soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è contestualmente inipotizzabile che una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, deroghi ai principi generali nazionali ed internazionali e decreti una anomala ed irrituale attività autorizzatoria sul deposito temporaneo che cesserebbe così di essere quella eccezione assolutamente particolare che già sopra negli appunti precedenti abbiamo visto ed esaminato come assolutamente derogatoria rispetto al sistema dello stoccaggio e della discarica.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Quindi già appare inusuale che una pubblica amministrazione crei una deroga sulla deroga e quindi inventi un regime autorizzatorio per una eccezione che prescinde da ogni autorizzazione proprio perché è un'eccezione e non la regola. Ma volendo creare una norma moderna ed agile che tenga conto della realtà concreta della vita sociale e lavorativa, certamente non può ignorarsi che esistono alcune attività di piccolo livello che sono impossibilitate a creare qualche volta depositi temporanei negli stretti luoghi di produzione. Però la normativa nazionale ed europea non consente neppure in queste ipotesi limitate e marginali una deroga al principio generale. Quindi appare assolutamente inipotizzabile che una deroga benchè modesta venga creata in un sistema normativo locale, giacché varando tale principio non vi sarebbe poi alcun confine per estenderlo da parte di altre amministrazioni in quanto piccolo, medio o grande l'entità del flusso dei rifiuti al quale la deroga sarebbe indirizzata non farebbe più alcuna differenza.

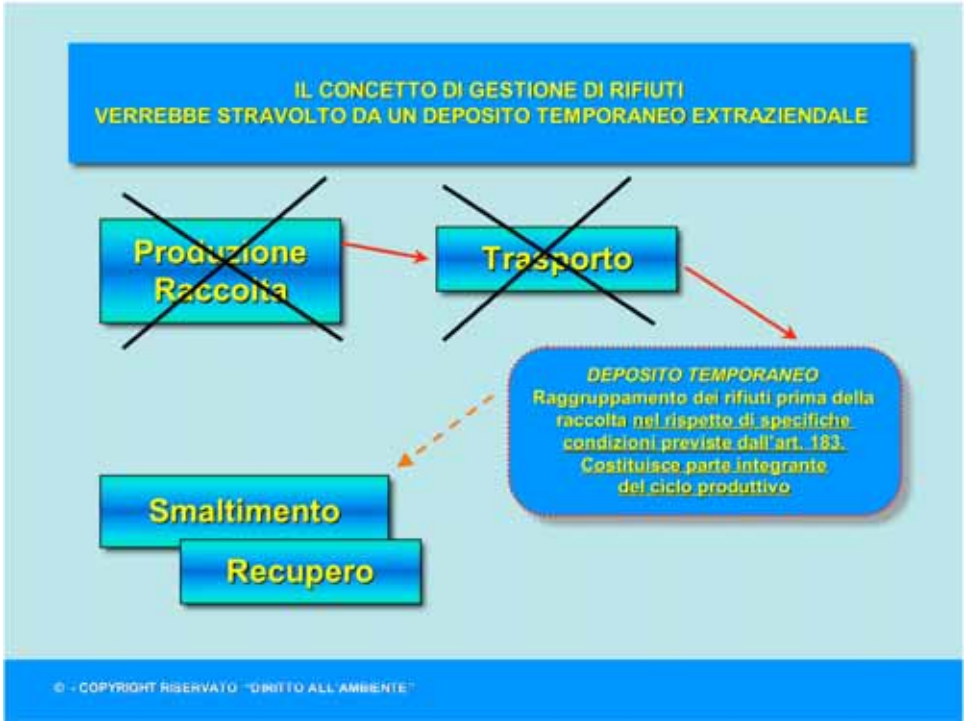

Di conseguenza la deroga sulla deroga appare assolutamente impossibile. Ed allora a questo punto si ritiene che non potendo comunque idearsi un deposito temporaneo extra aziendale, per i piccoli manutentori o artigiani che hanno necessità pratica-operativa di dover effettuare degli accumuli di rifiuti presso la propria sede di esercizio commerciale o comunque in luogo differito rispetto al luogo di produzione in senso stretto, debbano essere ideate altre forme di regime di gestione che non possono essere titolate con il principio ufficiale di "deposito temporaneo".

Abbiamo assistito ad episodi autorizzatori o disciplinatori di alcune province che in diverse sedi (tra cui accordi di programma) hanno creato forme anomale di deposito temporaneo, autorizzandone la fuoriuscita dallo stretto luogo di produzione. Tali ipotesi sono state oggetto di fortissime ed aspre critiche, anche da parte degli scriventi, in quanto si prestano ad una distonia totale con il sistema normativo nazionale ed internazionale, ma soprattutto, grazie a questa anormalità, creano i presupposti pericolosissimi affinché attività fraudolente possano basarsi su tali principi amministrativi, certamente varati in buona fede, per creare schermi a favore delle loro attività.

Infatti, non va sottaciuto e dimenticato che una delle principali strategie usate da illegalità piccole ma soprattutto grandi ed anche a livello criminale, è quella di utilizzare inevitabilmente ed in modo assolutamente necessario depositi temporanei extra aziendali per facilitare il flusso dei rifiuti illegali nel territorio nazionale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Infatti l'esperienza insegna che il deposito temporaneo extra aziendale, comunque avallato o "autorizzato", costituisce un cavallo di battaglia di ogni forma di illegalità in materia di rifiuti giacché è verosimilmente impossibile ed antieconomico far circolare grandi masse di rifiuti senza un luogo intermedio di deposito ove assemblare e dirigere il traffici a livello nazionale.
Tali siti intermedi, se sono ipotizzati come stoccaggi, sono soggetti naturalmente a controlli preventivi e continuativi da parte dell'autorità amministrativa e di polizia. Se invece tali siti vengono qualificati, attraverso furbizie amministrative, come "depositi temporanei extra aziendali" appare evidente che si tratta di aree sottratte sostanzialmente ad ogni controllo preventivo e repressivo.

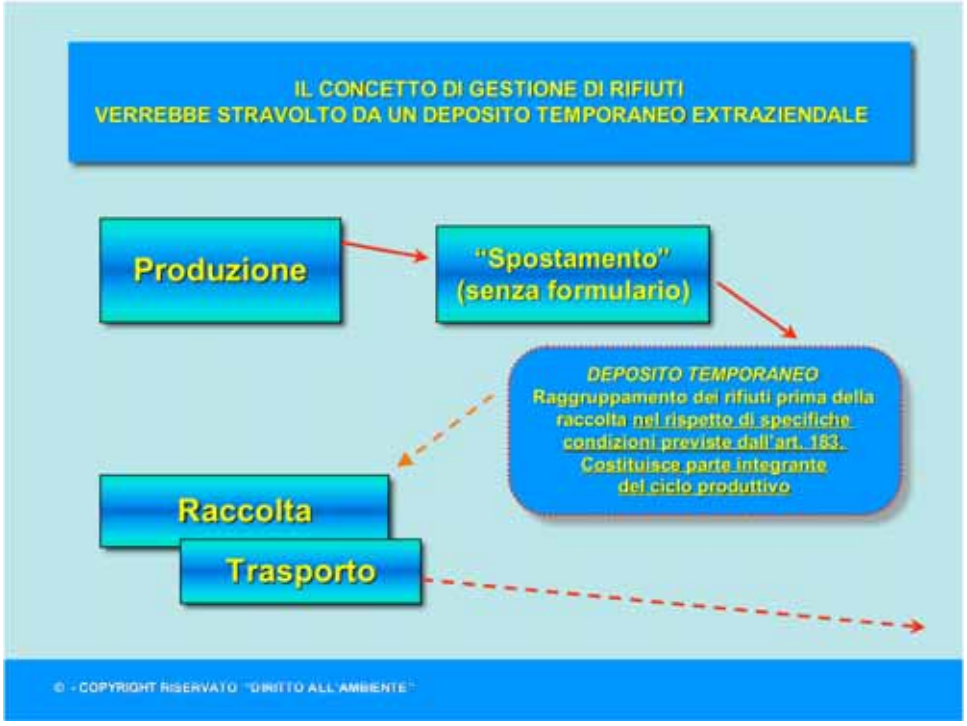

Non solo, ma l'effetto veramente stupefacente è che essendo depositi temporanei tutto il flusso dei rifiuti che dalle fonti di produzione fino a tali siti arriva verso dette località appare svincolato per forza di cose dal formulario dei rifiuti e dal registro di carico e scarico. Quindi si tratta di un principio che viene ricercate dalle forme criminali con estremo interesse per giustificare viaggi di rifiuti non classificabili come trasporti e stoccaggi intermedi da classificare invece come depositi temporanei al di fuori del recinto aziendale e cioè del "pié di macchina".
Ciò premesso, va dunque rilevato che ***ipotizzare una forma di deposito temporaneo fuori dall'azienda non soltanto è anomalo ed illegale rispetto alla normativa sul deposito temporaneo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto****. Infatti, se il deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi trasporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il trasporto in se stesso è già a metà del sistema di gestione. Se il deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotizzare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiuto e il deposito temporaneo?*
Questo non è ipotizzabile, ed infatti il deposito temporaneo in se stesso essendo prima della gestione e dunque ben prima del trasporto, non potrà mai schematicamente essere identificato come sito di destinazione dedicato per ricevere un flusso di rifiuti attraverso il trasporto, giacché nessun titolare di deposito temporaneo potrà mai firmare la terza e quarta copia per ricevuta dello scarico della massa dei rifiuti. Il deposito temporaneo infatti è la fonte del trasporto, prima del trasporto, non può essere intermedio o addirittura finale rispetto ad un'attività di trasporto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Quindi una previsione normativa od autorizzatoria amministrativa che preveda il deposito temporaneo extra aziendale non solo viene in urto con la normativa specifica su tale principio, ma crea una forma anomala di trasporto con una formulario altrettanto atipico ed anomalo, che andrebbe a riversare i rifiuti verso un sito dedicato non ipotizzabile nella normativa né nazionale né europea. Come potrebbe infatti ipotizzarsi che il titolare del deposito temporaneo firmi la terza e quarta copia di un formulario per ricevere i rifiuti che in realtà dovrebbero partire proprio da questa fonte di deposito temporaneo? E se poi il soggetto è il medesimo, cioè il produttore dei rifiuti che crea un'attività a monte e poi un deposito temporaneo a valle, come può ipotizzarsi che esso produttore realizzi un formulario in ordine alla propria attività e trasporti rifiuti prima della gestione e quindi realizzi il formulario prima della fase in cui il formulario è previsto?
Tali assunti ci convincono definitivamente che nessun modello di formulario potrebbe mai essere utilizzato per giustificare, neppure a favore dei piccoli manutentori e piccoli artigiani, un deposito temporaneo che sia al di fuori del recinto aziendale di produzione. ***Questo ci induce dunque a ritenere che se è già iniziata una vera e propria attività di trasporto, appare inevitabile che quello che viene raggiunto come sito di destinazione, anche da parte di piccoli operatori, è per forza di cose una forma di stoccaggio.***
Va infine sottolineato che sarebbe paradossale come in questi depositi temporanei presunti extraziendali poi oggi la gestione possa essere affidata a terzo soggetto con i rischi di aggravata deresponsabilizzazione del produttore iniziale nei casi di accertata illegalità.

Le conseguenze del deposito temporaneo presunto extraziendale nel cicli dei rifiuti illegale della criminalità associata ed organizzata
La legittimazione di fatto della impossibile ipotesi del deposito temporaneo extraziendale costituisce la base di operatività per una serie rilevantissima di fenomeni criminali che poggiano la loro attività logistica sulla necessità di poter utilizzare dei punti di accumulo intermedi necessari per le soste durante i viaggi illegali. Cumuli che se fossero stoccaggi sarebbero ben visibili alla pubblica amministrazione e dunque ai controlli mentre mascherati da depositi temporanei sono palesi ma "invisibili" giuridicamente…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Esistono di fatto – e le inchieste recenti lo hanno dimostrato – soggetti illegali che operano mediazioni anche e soprattutto attraverso siti intermedi di sosta e smistamento dei rifiuti ritirati presso le azione; aree di loro proprietà o intestate a figure di facciata, per poi veicolare i rifiuti in modo più organizzato verso le destinazioni finali fraudolente.
Richiamiamo in questo contesto quanto già sopra esposto sul trasporto in ordine ai siti intermedi di "stoccaggio" e "deposito temporaneo extraaziendale" in quanto i relativi concetti valgono anche per il caso in esame.

In tali casi non si tratta più di un intervento di tipo commerciale o di mediazione logistica ma di una vera attività di più vasta "gestione" dei rifiuti in senso lato.
***Anche nel presente caso, quello che viene indicato dunque come sito intermedio è già destinazione finale primaria di tale trasporto e deve essere assistita da tutti gli adempimenti di rito, tra cui ancora il formulario ed i registri** (in tal modo il far scomparire i rifiuti è attività molto meno agevole). In altre parole il «sito intermedio» non è affatto intermedio ma è un primo impianto di destinazione di quello che è di fatto e formalmente un trasporto/gestione di rifiuti fuori del ciclo aziendale ad opera di un falso soggetto terzo che opera come "gestore polivalente" occulto. "*

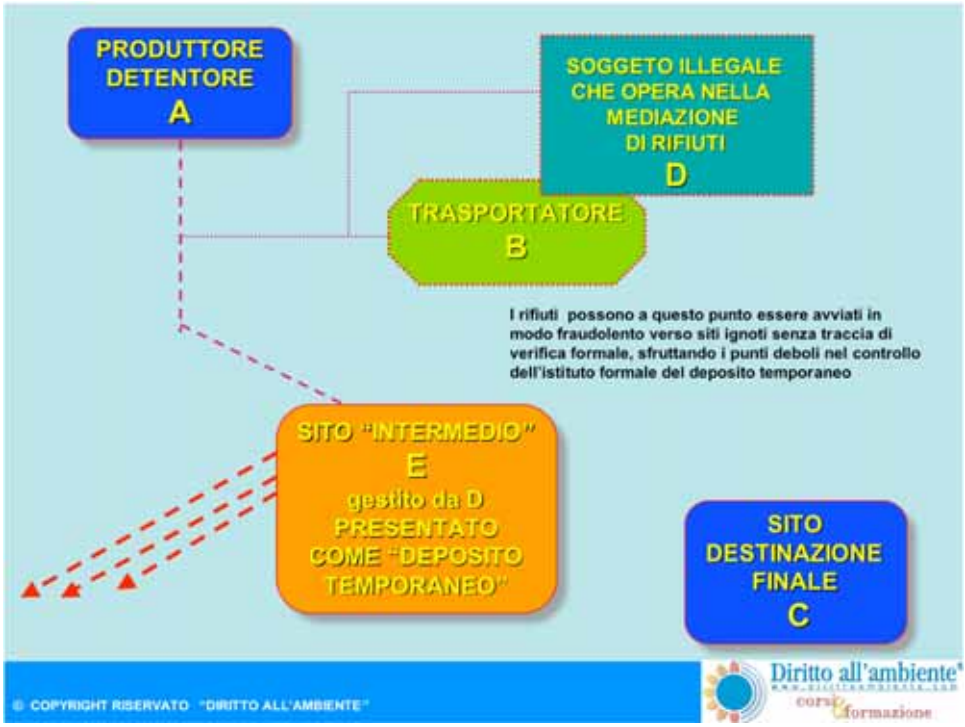

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

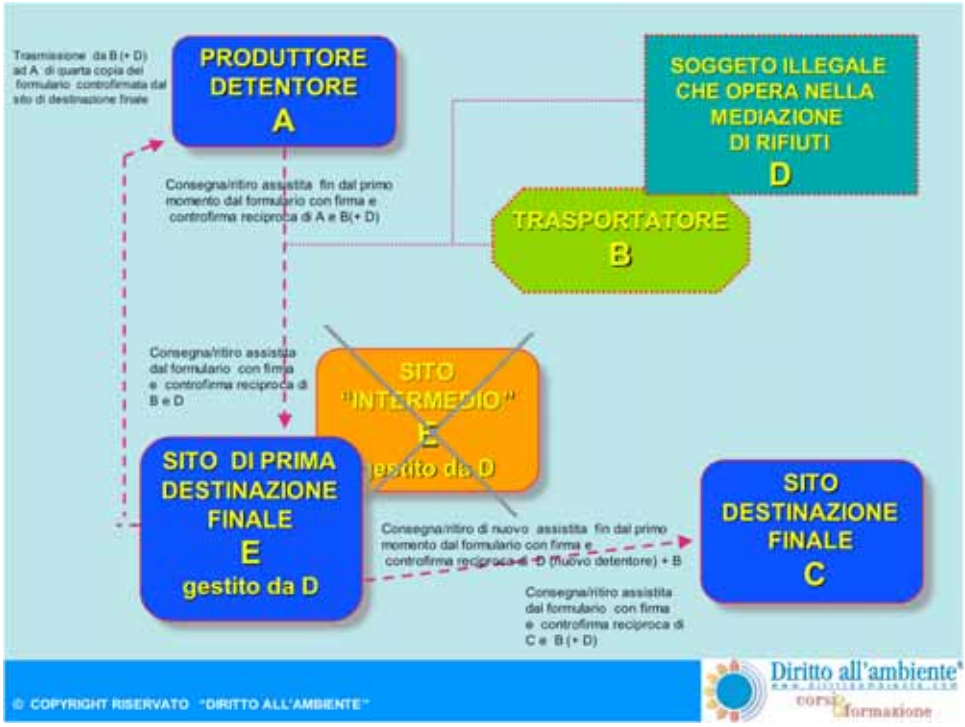

In una pubblicazione recente ("Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni… Percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale" di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Edizioni Diritto all'ambiente – Maggio 2007) abbiamo scritto:

" 6. Il deposito temporaneo può essere eseguito in area diversa fuori dal luogo di produzione? Dopo un trasporto di rifiuti dal luogo di produzione verso il sito esterno (di proprietà della medesima azienda o terzo) si può realizzare ancora un deposito temporaneo?

Assolutamente no. Contrariamente alle prassi comuni ed a quanto di ritiene in genere, sulla base di applicazioni pratiche illegali (anche sotto il profilo penale), il deposito temporaneo non può essere attuato dopo il trasporto. Il deposito temporaneo è un'attività che, come ribadito dalla Corte Europea di Giustizia e dalla nostra Corte di Cassazione, "deve interpretarsi in modo restrittivo" e dunque non può essere esteso più di tanto rispetto agli stretti confini genetici che lo caratterizzano nelle sue finalità di fondo. Quindi, il luogo di ubicazione topografica deve essere lo stretto perimetro aziendale non in senso lato ma limitato formalmente e sostanzialmente a luogo di produzione inteso in senso appunto restrittivo (e dunque un trasporto che varchi tali stretti confini, seppur da un'area aziendale ad altra area, magari con l'artifizio della sede legale distaccata e/o altro similare, sarebbe antitetico con il principio in questione). *Deve trattarsi di un'attività strettamente chiusa, sottinteso anche a livello strutturale/topografico, all'interno del ciclo aziendale. Ma si sottolinea che non può considerarsi "interno" il viaggio su strada soggetto alle regole del Codice della Strada per raggiungere da una sede periferica la sede centrale aziendale. Il deposito temporaneo è una alternativa di esclusione rispetto alle ipotesi di stoccaggio costituite dal "deposito preliminare" o "messa in riserva" (come appare evidente anche dalla formulazione della citata voce D 15 dell'allegato B e voce R 13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006, nonché dalla struttura delineata nell'art. 183).*

Ove un'azienda decida di ricorrere, invece, a tali due ipotesi di stoccaggio nell'area interna anche di produzione dei rifiuti, può accedere ai connessi e regolari regimi autorizzatori ed attuare regolarmente la prassi conseguente, realizzando così, secondo i casi, un "deposito preliminare" prima dello smaltimento o "messa in riserva" prima del recupero. Chiaramente le due ipotesi, deposito preliminare o stoccaggi (nelle due possibilità) sono alternative.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

(… omissis…)

7. Come devono essere qualificati i depositi temporanei realizzati fuori dal luogo di produzione di rifiuti e dunque extraziendali? Si deve dedurre che tali ipotesi sono sempre illegali?

Si. In sede di seminari e convegni è stato molto dibattuto il problema dei depositi temporanei extra aziendali. Va sottolineato e ribadito che senza alcun dubbio il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Si richiama in questo senso il principio della limitazione del luogo topografico di produzione dei rifiuti e il concetto del "piè di macchina" espresso da alcuni autori in attività convegnistiche. Appare quindi assolutamente non ipotizzabile a livello nazionale che per qualunque motivo un deposito temporaneo, di qualunque natura, entità e qualità, possa essere in qualche modo ubicato fuori dello stretto confine aziendale del luogo di produzione.

Va altresì ribadito che non essendo attività soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è contestualmente inipotizzabile che una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, deroghi ai principi generali nazionali ed internazionali e decreti una anomala ed irrituale attività autorizzatoria sul deposito temporaneo che cesserebbe così di essere quella eccezione assolutamente particolare che già sopra nei quesiti precedenti abbiamo visto ed esaminato come assolutamente derogatoria rispetto al sistema dello stoccaggio e della discarica.

Si richiamano in tal senso anche le sentenze sul tema della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea. Dunque già appare inusuale che una pubblica amministrazione crei una deroga sulla deroga e quindi inventi un regime autorizzatorio per una eccezione che prescinde da ogni autorizzazione proprio perché è un'eccezione e non la regola.

Ma volendo creare una norma moderna ed agile che tenga conto della realtà concreta della vita sociale e lavorativa, certamente non può ignorarsi che esistono alcune attività di piccolo livello che sono impossibilitate a creare qualche volta depositi temporanei negli stretti luoghi di produzione. Però la normativa nazionale ed europea non consente neppure in queste ipotesi limitate e marginali una deroga al principio generale. Per cui appare assolutamente non ipotizzabile che una deroga - benché modesta - venga creata in un sistema normativo locale, giacché varando tale principio non vi sarebbe poi alcun confine per estenderlo da parte di altre amministrazioni in quanto piccolo, medio o grande l'entità del flusso dei rifiuti al quale la deroga sarebbe indirizzata non farebbe più alcuna differenza.

Ne consegue che, la deroga sulla deroga appare assolutamente impossibile. Ed allora a questo punto si ritiene che non potendo comunque idearsi un deposito temporaneo extra aziendale, per i piccoli manutentori o artigiani che hanno necessità pratica-operativa di dover effettuare degli accumuli di rifiuti presso la propria sede di esercizio commerciale o comunque in luogo differito rispetto al luogo di produzione in senso stretto, debbano essere ideate altre forme di regime di gestione che non possono essere titolate con il principio ufficiale di "deposito temporaneo".

Abbiamo assistito ad episodi autorizzatori o disciplinatori di alcune province che in diverse sedi (tra cui accordi di programma) hanno creato forme anomale di deposito temporaneo, autorizzandone la fuoriuscita dallo stretto luogo di produzione. Tali ipotesi sono state oggetto di fortissime ed aspre critiche in quanto si prestano ad una distonia totale con il sistema normativo nazionale ed internazionale, ma soprattutto, grazie a questa anormalità, creano i presupposti pericolosissimi affinché attività fraudolente possano basarsi su tali principi amministrativi, certamente varati in buona fede, per creare schermi a favore delle loro attività.

Infatti essendo depositi temporanei tutto il flusso dei rifiuti che dalle fonti di produzione fino a tali siti arriva verso dette località appare svincolato per forza di cose dal formulario dei rifiuti e dal registro di carico e scarico. Quindi si tratta di un principio che viene ricercato dalle forme criminali con estremo interesse per giustificare viaggi di rifiuti non classificabili come trasporti e stoccaggi intermedi da classificare invece come depositi temporanei al di fuori del recinto aziendale e cioè del "pié di macchina".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In tal senso va sottolineato all'attenzione delle Pubbliche amministrazioni che ogni distonia, ogni leggerezza amministrativa o legislativa che interessa il deposito temporaneo costituisce una realtà normativa o disciplinatoria che può essere utilizzata come riflesso indiretto a enorme e devastante vantaggio delle forme di criminalità organizzata in materia di rifiuti (al di là naturalmente degli intenti positivi e del tutto alieni delle amministrazioni che redigono tali atti con finalità di risolvere problemi sociali ed aziendali).
Tutto questo salvo quanto previsto dall'art. 230 del D.L.vo n. 152/2006 ma limitatamente ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture. "

Va sottolineato ancora da un lato che la sentenza della Cassazione propone un principio assolutamente applicabile anche in vigenza del nuovo T.U. ambientale, e dall'altro che è sottinteso che nessuna pubblica amministrazione può autorizzare un deposito temporaneo extraziendale proprio perché è contrario ad ogni regola europea. Sul punto, si richiama il concetto già espresso nel volume "Rifiuti, acque ed altri inquinamenti: tecnica di controllo ambientale" di Maurizio Santoloci, edito dalla Laurs anno 1995, rilevavamo:

" 12.3 Il deposito temporaneo extraziendale ritenuto illegale dalla giurisprudenza; ad esempio il Tribunale di Pistoia..
*Lo ribadiamo: **il deposito temporaneo deve essere effettuato dentro il luogo di produzione** ed i rifiuti non devono uscire fuori dalle mura strette dell'azienda o dai confini stretti del cantiere, giacché ogni altra ipotesi fa cessare automaticamente i presupposti del deposito temporaneo e la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di produzione è già attività di gestione degli stessi e deve essere considerata a tutti gli effetti di legge trasporto in senso stretto e soggetta ai regimi di rito, tra cui il formulario (l'art. 6 del decreto 22/97 definisce il "luogo di produzione dei rifiuti" in modo chiaro: "uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti").*
Dunque a nostro avviso è logico ritenere che quando un rifiuto viaggia, e dunque viene formalmente trasportato ai sensi del decreto n. 22/97 da una sede periferica aziendale alla sede centrale, si realizza in partenza un deposito temporaneo nella sede locale, un trasporto successivo con formulario e nella sede centrale uno stoccaggio intermedio.
Anche provvedimenti amministrativi tesi a derogare a tale principio non riteniamo possano autorizzare depositi temporanei extraziendali.
Registriamo una interessante e condivisibile sentenza del Tribunale Penale di Pistoia (Giudice Unico Penale) in data 22 gennaio 2004 (est. A. Scarcella) nella quale viene confermata la nostra linea interpretativa in un significativo caso concreto che, peraltro, risolve anche una distorta prassi interpretativa estensiva sul concetto di "manutenzione" nel contesto del decreto n. 22/97 e delle conseguenti parziali esenzioni a livello gestionale previste dalla medesima norma.
*Il Tribunale di Pistoia con detta pronuncia (pubblicata per esteso sul nostro sito www.dirittoambiente.com) ha stabilito che **il raggruppamento di rifiuti (nel caso specifico misti di costruzioni e demolizioni) effettuato (prima della raccolta) in un luogo diverso da quello di produzione configura sempre il reato di deposito incontrollato di rifiuti (ex articolo 51, comma 2 Dlgs 22/1997) e che una cantieristica stradale non integra l'ipotesi di "manutenzione" ai fini del decreto 22/97.***
L'imputato nella causa in questione ha sostenuto che possa qualificarsi deposito temporaneo anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, anche in luogo "diverso" da quello di produzione; e ciò in base alla nota 14 marzo 2000 del Settore tutela ambientale della Provincia di Pistoia in materia di deposito temporaneo dei rifiuti misti di costruzione e demolizione (Cer 170701), che confermava la possibilità di stoccaggio dei rifiuti presso la sede legale "se questi derivano da attività di manutenzione". Il Tribunale ha redatto la motivazione della sentenza in senso interpretativo opposto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Ed ha ritenuto correttamente inapplicabile il disposto dell'articolo 58, comma 7ter del decreto 22/97, secondo cui "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".
Ed il punto nodale della pronuncia e' quello del ***trasporto*** *precedente al presunto deposito temporaneo extraziendale giacche' si rileva in sentenza – come da noi sempre sostenuto in questa ed altre sedi – "a ragionare secondo la impostazione sostenuta dalla difesa, dovrebbe essere considerato per "fictio iuris" deposito temporaneo lo "stoccaggio" di rifiuti provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione che necessariamente comporta il necessario trasferimento (rectius, trasporto) di tali rifiuti dal luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti (cantiere) al luogo in cui gli stessi sono destinati ad essere o avviato allo smaltimento finale in discarica ovvero ad essere "temporaneamente depositati" per destinarli al riutilizzo od allo smaltimento. Così ragionando, quindi,* ***quale sarebbero le sorti di quella fase della gestione dei rifiuti costituita dal trasporto degli stessi?*** *Se fosse davvero deposito temporaneo la produzione di rifiuti in luoghi diversi da quelli della sede della ditta che svolge attività di manutenzione, che senso avrebbe la lettera m) dell'articolo 6 Dlgs n. 22/97 che qualifica come deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti? La soluzione corretta, ad avviso del giudicante, è che, in realtà, ci si trovi di fronte a fasi diverse e diversamente disciplinate dal legislatore."*
Sono anni che anche noi ci poniamo questa domanda, e soprattutto la poniamo ai sostenitori della teoria del "deposito temporaneo extraziendale", ma ancora nessuno ci ha offerto risposta.
Ed un punto e' a` nostro avviso certo. Se il deposito temporaneo e' un raggruppamento di rifiuti prima della raccolta, e cioe' ancora nel ciclo produttivo, e se la raccolta e' la prima operazione di gestione formale di rifiuti nel contesto del decreto 22/97, e se il trasporto viene dopo la raccolta, non vi e' dubbio che un deposito temporaneo spostato dopo il trasporto o non puo' esistere per logica sistematica oppure azzera per forze di cose il trasporto per far giungere i materiali in quel sito; e dunque non si tratterebbe piu' di "trasporto" formale (che necessita di formulario) ma di uno "spostamento" di rifiuti. L'effetto e' che tali tragitti (piu' o meno lunghi…) resterebbero esenti dal formulario ed i cumuli a monte privi dei registri di carico e scarico! Tutto inizierebbe dal sito del deposito temporaneo, e di quanto accaduto prima non vi sarebbe traccia formale ne' in sito ne' in viaggio!
Un vero paese dei balocchi per chi delinque e vuole disfarsi dei rifiuti, magari pericolosi ed in grandi quantita', senza lasciare tracce.
Va inoltre sottolineato che ***il deposito temporaneo, per sua natura giuridica, e' esente da ogni autorizzazione preliminare e comunicazione preventiva e dunque e'invisibile giuridicamente per la pubblica amministrazione la quale ha notizia dell'ubicazione di aree di stoccaggi, smaltimenti e recuperi ma non di depositi temporanei, nonostante che anche questi ultimi sono rappresentati da quantitativi rilevanti di rifiuti.*** *Questa legale e fisiologica "invisibilita'" preventiva per la P.A. gioca a favore di chi vuole delinquere, giacche' solo i controlli riescono ad individuare i depositi temporanei in sistemi illegali ove peraltro non esistono ne' registri ne' formulari. Ipotizzare di poter installare depositi temporanei in area terza rispetto al luogo di produzione, significherebbe decuplicare le possibilita' di crimini ambientali connessi atteso che non soltanto il cumulo in stesso sarebbe oggetto di possibili illegalita' (come gia' accade nei depositi temporanei abusivi entro il chiuso delle aree aziendali di produzione) ma anche ed addirittura i trasporti (in questo caso: spostamenti) di rifiuti dal luogo iniziale a quello esterno.*
E neppure si potrebbe ipotizzare un deposito temporaneo extraziendale con viaggio preventivo assistito dal formulario per due ragioni:

- *il trasporto e' fase di gestione formale ed il deposito temporaneo e pre-gestione*
- *il formulario prevede come sito dedicato finale del ciclo del viaggio un'area autorizzato (stoccaggio, smaltimento, recupero…) e non certo un'area di deposito temporaneo che e' peraltro di partenza e non di arrivo. Cosa si scriverebbe dunque sul formulario a livello di destinazione?*

Il Tribunale di Pistoia applica i principi del deposito temporaneo in modo perfettamente aderente alla logica giuridica della norma di settore.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

L'imputato era accusato di aver "effettuato un deposito incontrollato, su di un terreno di proprietà, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cumuli di calcinacci provenienti dall'attività di movimentazione terra, scavo e costruzione strade"
Il Corpo Forestale dello Stato aveva rilevato che presso la sua sede aziendale "all'interno di un magazzino recintato ed accessibile unicamente da un cancello notava, oltre la presenza di rimesse adibite a rimessaggio attrezzi, un accumulo di materiali di risulta (materiale di scavo e demolizioni), in particolare consistenti in terra, materiale lapideo, pezzi di asfalto/catrame, calcinacci, mattoni rotti"; il cumulo era "di circa mq. 90 x mt.3,50 di h., con una consistenza pari a circa 300 mc.".
Durante gli accertamenti " veniva richiesta l'esibizione della documentazione autorizzativa allo smaltimento dei rifiuti accumulati sul posto, documentazione che il titolare non era in grado di esibire" e 'in difetto di documentazione, quindi, il personale del Cfs non era in grado di accertare né il luogo di provenienza di quei rifiuti né il periodo temporale di tale accumulo, sicché procedeva agli accertamenti di rito successivi al sopralluogo richiedendo agli Enti interessati informazioni e notizie. L'Amministrazione provinciale di Pistoia, in primo luogo, comunicava che la ditta (...) non risultava titolare di alcuna autorizzazione ex Dlgs n. 22/1997; l'Azienda Servizi Pubblici, in secondo luogo, forniva copia di un contratto di appalto lavori per la messa in opera di tubazioni alla predetta ditta con allegato capitolato lavori,"
Il punto centrale della sentenza precisa che "la difesa ha, poi, sostenuto che nel caso in esame non potesse configurarsi un'ipotesi di deposito incontrollato quanto, piuttosto, ha sostenuto sussistere l'ipotesi del cd. deposito "temporaneo" ex articolo 6 comma 1 lettera m) Dlgs n. 22/97. Tale disposizione definisce come tale "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti"; la difesa, però, ha ritenuto che possa qualificarsi tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, anche in luogo "diverso" da quello di produzione, agganciandosi alla nota 14/03/00 del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pistoia. Tale nota, in particolare, nel rispondere ad una richiesta della Cna di Pistoia, rilascia un parere sul deposito temporaneo dei rifiuti misti di costruzione e demolizione (Cer 170701), confermando la possibilità di stoccaggio dei rifiuti presso la sede legale se questi derivano da attività di manutenzione."
Il Tribunale riteneva "non condivisibile tale soluzione". E delinea un esame sulla norma relativa alla deroga per le attivita' di manutenzione (… omissis…). "

Le conseguenze sanzionatorie: i depositi temporanei extraziendali sono reati

In conclusione, smentito ancora una volta il "codice così fan tutti" da molti seguito, le conseguenze di questa rinnovata conferma del principio della radicale illegalità ed improponibilità del deposito temporaneo extraziendale sono chiare a livello pratico ed operativo: un cumulo di rifiuti realizzato in area diversa da quella del reale luogo di produzione di rifiuti e dunque dopo un viaggio che non può essere uno "spostamento" ma è necessariamente un "trasporto" assistito da formulario, non può essere qualificato come deposito temporaneo ma sarà – secondo i casi – una attività illegale di gestione di rifiuti da qualificarsi (secondo le modalità quantitative, qualitative e temporali) nelle diverse ipotesi di illegalità gestionali previste ne T.U. ambientale, ivi compreso eventuamente lo stoccaggio abusivo non aiutorizzato. Il trasporto pregresso e successivo – a sua volta – non può non risentire delle conseguenti illegalità derivate, giacchè se è illecita da un lato la destinazione e dopo la qualificazione giuridica del punto di partenza (che in realtà è punto di smistamento secondario) diventa per forza di cose illecito anche il sistema di trasporto connesso che trae illegalità in modo seriale e connesso

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 24 giugno 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16955

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: B.G.C., nato a ***;

avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2006 dal giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;

udita nella pubblica udienza del 14 marzo 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarò B.G.C. colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1, in relazione al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 30, per avere effettuato una attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, e precisamente di rifiuti misti della attività di demolizione e ricostruzione, in assenza della prescritta autorizzazione, e lo condannò alla pena dell'ammenda.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione degli artt. 521 e 516 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. Lamenta che è stato ritenuto responsabile del reato ascritto sulla base della deposizione del vigile

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

acceduto sui luoghi solo il 26.3.2002, in un giorno e per fatti che non sono oggetto di contestazione, la quale riguarda solo i fatti accertati l'8.3.2002.

Lo stesso pubblico ministero di udienza ha rinunciato alla contestazione suppletiva per non allungare il processo. Quindi l'imputato è stato condannato per fatti non contestati.

2) violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 30; manifesta illogicità e mancanza della motivazione in relazione alle prove acquisite.

Lamenta la mancanza di motivazione anche in relazione ai rilievi che aveva operato il tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo per mancanza di *fumus* del reato. In particolare, la sentenza impugnata non ha tenuto in nessun conto che si era in presenza di una attività di vendita di materiali edili e che quindi i materiali depositati erano destinati alla vendita. Manca qualsiasi prova che l'imputato compisse le ritenute attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti misti, in quanto l'unico teste escusso a conoscenza di quanto avvenuto fino all'8.3.2002, non era entrato nell'area, e non aveva visto persone che effettuassero la raccolta ed il trasporto, nè automezzi a ciò destinati. Al contrario, dalle foto utilizzate dal tribunale del riesame emerge che si trattava di materiale destinato alla vendita e che le pietre miste a terreno, provenienti anche dalla demolizione, ben potevano essere utilizzati per essere frantumati ed impastati nell'edilizia. Non vi è quindi nessuna prova di una attività di trasporto e di smaltimento di rifiuti . Le dichiarazioni del vigile D.M., invero, si riferiscono al 26.3.2002, e cioè a fatti non contestati.

DIRITTO

Il primo motivo è chiaramente infondato, perchè l'imputato è stato condannato non per un fatto nuovo o diverso, ma esattamente per il fatto contestato dell'attività non autorizzata di gestione (raccolta, smaltimento, trasporto) dei rifiuti misti di demolizioni e ricostruzioni prodotti da terzi e rinvenuti nell'area di sua pertinenza l'8 marzo 2002. Il fatto che il teste D.M. abbia reso dichiarazioni su un suo sopralluogo effettuato pochi giorni dopo, il 23.3.2002 (a parte ogni considerazione sulla eventuale permanenza del reato), non significa affatto che la condanna sia intervenuta per le violazioni accertate in quest'ultima data (anziché solo per quelle accertate l'8 marzo 2002) ma soltanto che il giudice, con congrua ed adeguata motivazione, ha ritenuto, con un apprezzamento di fatto sicuramente non manifestamente illogico, che le dichiarazioni e gli accertamenti compiuti da questo teste costituissero una conferma di quale ero lo stato dei luoghi all'epoca del primo accertamento dell'8.3.2002, in considerazione della natura e quantità del materiale depositato nell'area e del poco tempo trascorso.

E' chiaramente infondato anche il secondo motivo. Non è infatti in contestazione che si trattava di rifiuti , e precisamente di materiali di risulta delle attività di demolizione e di ricostruzione. Il ricorrente peraltro sostiene che nella specie tale qualità verrebbe meno perché i materiali erano destinati alla vendita nel settore dell'edilizia mentre le pietre frammiste a terreno, provenienti anche dalle demolizioni, ben potevano essere frantumate ed impastate nell'edilizia. Senonché - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e conformemente invece alle disposizioni in materia costantemente interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte in conformità con i principi della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

normativa e della giurisprudenza europea - affinchè i materiali in questione potessero perdere la loro natura di rifiuti non era certamente sufficiente una generica, ed indimostrata, volontà di destinarli al riutilizzo ed alla vendita, ma occorreva, tra l'altro, una loro effettiva ed oggettiva riutilizzazione nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. Nella specie, invece, nel giudizio di merito non è emersa alcuna prova di una effettiva ed oggettiva riutilizzazione dei suddetti materiali nell'edilizia.

E' pacifico che i materiali provenivano da attività di demolizioni e ricostruzioni compiute in luoghi diversi e non erano invece prodotti sull'area di pertinenza dell'imputato dove erano stati accumulati. E' quindi evidente la sussistenza di una attività di raccolta e di trasporto (dal luogo di produzione all'area in questione) dei materiali stessi.

E' altrettanto evidente che non vi erano le condizioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, lett. m), (ora, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. M)) per aversi un deposito temporaneo, perchè (a parte la mancata prova della sussistenza delle necessarie condizioni volumetriche e temporali), ai sensi di tale disposizione il deposito temporaneo è costituito dal "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti", mentre nella specie il deposito era effettuato dopo la raccolta e in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti erano stati prodotti.

Si trattava pertanto di uno stoccaggio destinato al futuro smaltimento o recupero dei rifiuti in questione, stoccaggio che, ai sensi della lett. L) dei citati artt. 6 e 183, costituisce una fase della "attività di smaltimento", sicchè correttamente il giudice di merito ha ritenuto sussistente anche la contestata ipotesi dello smaltimento non autorizzato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

E' appena il caso di ricordare che la prescrizione non si è ancora maturata perchè ai quattro anni e mezzo del periodo normale di prescrizione, scadenti l'8 settembre 2006, va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione di un anno e tre mesi (per rinvii delle udienze per astensione dal 24.1.05 al 19.9.05, al 16.1.06, ed al 24.4.06).

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2007.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248